



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 442 DEL 23/05/2024

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART.392 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI SIGG. OMISSIS - NOTIFICATO IN DATA 13.07.2023 (PROT. 26383/2023) - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. ERMETE DALPRATO (CIG B1B1F6A49A)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 24168/2014 pubblicata in data 12/11/2014 aveva dichiarato, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso proposto dai Sigg. OMISSIS avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 653/2011, quanto al profilo concernente la valutazione dell'indennità di esproprio che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio) deve essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;
- sulla scorta di tale principio la Corte disponeva altresì la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, al fine di valutare l'indennità spettante ai Sigg. ri OMISSIS sulla base del valore di mercato dell'area espropriata;
- i Sigg. OMISSIS hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 10/02/2015 (prot. 4292);
- con sentenza n. 1840/2017 la Corte di Appello di Bologna ha determinato in € 113.010,00 l'indennità di esproprio dovuta dal Comune di Cattolica agli opposenti ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti maggiorata di interessi compensando le spese di tutti i gradi di giudizio;
- avverso la citata sentenza i Sigg. OMISSIS hanno promosso ricorso per Cassazione (atto assunto al Protocollo dell'Ente al nr, 8858 del 06/03/2018);
- con sentenza n. 1782/2023, pubblicata il 13.04.2023, la Corte Suprema di Cassazione – sezione civile ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di Appello di Bologna il giudizio;
- i Sigg. OMISSIS hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art.392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 12/07/2023 (prot. 26383);
- al fine di accertare la giusta indennità di esproprio in relazione al fondo in causa, ha disposto la nomina quale consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- il Comune di Cattolica è quindi tenuto a nominare a sua volta un consulente di parte (CTP) al quale affidare, sotto il profilo tecnico, l'incarico di affiancare il CTU nelle operazioni peritali, che possa esaminare tutti gli atti e la documentazione a

disposizione e partecipare agli incontri che saranno di volta in volta organizzati dal CTU;

PRESO ATTO che non esistono all'interno della struttura tecnica dell'Ente professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di CTP nel giudizio in oggetto, e che la mancata nomina di tale figura professionale potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'affidamento di un incarico esterno in favore di un soggetto dotato di adeguata professionalità, affinché partecipi nell'interesse del Comune alle operazioni peritali suddette.

CONSIDERATO che, a tal fine, in data 11.02.2023, l'ing. Ermete Dalprato, con studio in Rimini Via San Gregorio nr. 28 , p.i01036300406, ha presentato preventivo di spesa per l'importo pari a € 9.000,00 oltre a oltre a spese forfettarie 20% cassa 4% e IVA 22% pari , per complessivi € 13.703,04,importo ritenuto congruo;

VALUTATO che l'Ing. Dalprato ha maturato solide esperienze professionali, anche inerenti ad operazioni peritali analoghe, che ne dimostrano la competenza e l'affidabilità;

EVIDENZIATO che le prestazioni hanno per oggetto l'assistenza al Comune nell'ambito della consulenza tecnica di parte, consistenti nel dettaglio nelle seguenti attività:

- studio della documentazione e degli atti;
- incontri con i tecnici e l'Avvocato Patrocinatore;
- partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi, e le modalità stabilite dal Giudice e dal CTU;
- eventuali accessi presso pubblici uffici;
- studio della relazione del CTU e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, e attività connesse alla collaborazione col legale e la parte per la formulazione di eventuali osservazioni alla relazione del CTU.

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del durc, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. 210/2002 convertito con l. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della l. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007 e s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;

DATO ATTO, in ottemperanza all'art. 192, d.lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con l'Ing. Dalprato Ermete consistono nell'affidamento dell'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento n. 1225/2023 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Bologna;
- l'importo per il servizio ammonta a € 9.000,00, oltre spese forfettarie 20% a cassa 4% e IVA 22% per un totale di € 13.703,04, importo ritenuto congruo;

- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.

RILEVATO che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito sulla piattaforma dell'ANAC il C.I.G., richiesto in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari

CONSIDERATO che:

- l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del C.P.C. consiste in attività latamente processuale relativa agli aspetti tecnici della causa;

- l'incarico di CTP costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d) del dlgs. n. 36/2023, rientrante negli "altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri", come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio dello stesso;

- trattandosi di incarico conferito ad hoc e non affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo e periodico, lo stesso non costituisce appalto, ma contratto d'opera professionale.

VISTI:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- gli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

- l'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di:

- affidare all'Ing Ermete Dalprato, con studio in Rimini. Via san Gregorio nr. 28 p.i.01036300406, l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento R.G. n. 1225/2023 avanti alla Corte d'Appello di Bologna, per l'importo di € 13.703,04 onnicomprensivo, importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

- impegnare la spesa complessiva pari a € 13.703,04 nell'apposito capitolo di bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di affidare all'Ing Ermete Dalprato, con studio in Rimini, Via San Gregorio nr. 28, p.i. 01036300406, l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento R.G. n. 1225/2023 avanti alla Corte d'Appello di Bologna per l'importo di € 9.000.00, oltre a spese forfettarie 20%, cassa 4%, e IVA 22% , per complessivi € 13.703,04 importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

2. di prendere atto che, non vi sono professionalità specialistiche interne nell'Ente idonee per la nomina di CTP nel giudizio in oggetto, disponibili all'assunzione dell'incarico di che trattasi;

3. di dare atto che l'incarico di CTP, assimilabile al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3.) e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato preso il seguente CIG B1B1F6A49A;

4. di dare atto che l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del durc, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. 210/2002 convertito con l. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della l. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007 e s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;

2. di impegnare la spesa complessiva pari a € 13.703,04 comprensiva di spese forfettarie 20% cassa 4% e di I.V.A. 22% sul capitolo 270014 del bilancio di previsione del corrente esercizio;

3. di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ex art. 192 del Tuel e di trasmetterne copia all'incaricato che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi contenute;

4. di individuare nel firmatario della presente determina il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Settore 01

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 23/05/2024

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)